

ACCORDO INTEGRATIVO AL CCNL GRUPPO ANAS 2022-2024

tra

ANAS S.p.A., che agisce, limitatamente agli effetti del presente accordo, anche per le Società che fanno parte del Gruppo alla data di stipula della presente intesa e che applicano il CCNL per i dipendenti del Gruppo ANAS 2022-2024

e

le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILPA-ANAS, UGL VIABILITÀ E LOGISTICA, SADA-FAST-CONFISAL, SNALA-CISAL

premesso che:

- il Piano Industriale Anas 2022 - 2031 prevede rilevanti investimenti e l'inserimento, soprattutto nel quadriennio 2022-2025, di un numero importante di risorse con particolare riferimento alle aree tecniche e di esercizio;
- le Parti convengono sulla necessità di porre in essere azioni a sostegno del suddetto Piano Industriale, anche attraverso il rinnovo del CCNL per i dipendenti del Gruppo Anas siglato in data 14 dicembre 2022 e con specifiche intese integrative al contratto che, puntando sul coinvolgimento, sull'innovazione, sulla produttività e sul miglioramento del benessere e della motivazione dei lavoratori, saranno in grado di accompagnare la trasformazione e l'evoluzione aziendale;
- la Società ha confermato che, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, considererà l'assunzione a tempo indeterminato, incluso l'apprendistato, la modalità di inserimento da promuovere con particolare riferimento alle assunzioni di personale su commessa.

Tutto ciò premesso,

le Parti, in riferimento a quanto previsto dall'art.49, lettera B, del CCNL 2022-2024 del Gruppo Anas, fermo restando quanto disciplinato dal medesimo articolo, al fine di rispondere alle esigenze di produttività, come descritte in premessa e promuovere l'incremento e la stabilità occupazionale, nonché i percorsi formativi e professionali dei dipendenti, convengono di adottare, per la durata del Piano Industriale Anas, la seguente disciplina sperimentale, limitatamente alla durata del presente accordo, in sostituzione di quanto previsto al punto 1 e 2 della suddetta lettera B dell'art. 49 esclusivamente per le figure professionali tecniche di cantiere su commessa:

- a. a far data dalla sottoscrizione del presente accordo il personale impiegato su commessa destinato alla realizzazione di nuove opere infrastrutturali o attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere preesistenti, assunto con contratto a tempo indeterminato, ivi compreso il contratto di apprendistato, e quello da trasformare a tempo indeterminato, potrà essere trasferito d'ufficio, in funzione delle esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali.

1

- b. La Società, fermo restando quanto previsto dall'art. 30 (sistema della copertura dei posti vacanti) e dall'art. 49, lett. A) del CCNL vigente, al verificarsi delle suddette esigenze tecnico organizzativo e produttive, nella individuazione della sede del trasferimento, considererà prioritariamente le altre sedi della Struttura Territoriale cui il lavoratore risulta assegnato, successivamente quelle delle Strutture Territoriali limitrofe, e infine, le sedi presenti nelle altre Strutture Territoriali in ambito nazionale.
- c. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto al lavoratore con un preavviso minimo di 60 giorni.
- d. In caso di trasferimento d'ufficio, come disciplinato dal presente accordo, presso una sede di una Struttura Territoriale diversa dalla ST di provenienza, in aggiunta ai trattamenti economici previsti all'art. 49, lettera B), al dipendente con congiunti conviventi a carico vengono corrisposti 3 giorni di indennità di trasferta per ognuno dei primi tre congiunti e 2 giorni per ognuno dei rimanenti congiunti oltre i tre.
- e. Si conferma quanto previsto al punto 9) dell'anzidetto art. 49, lettera B).
- f. Per le operazioni inerenti il trasloco in una sede di una Struttura Territoriale diversa da quella di provenienza, la Società, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 49, lettera B), punto 10, accorda al dipendente i seguenti permessi straordinari retribuiti:
- giorni 1, oltre il viaggio al dipendente senza congiunti conviventi a carico;
 - giorni 3, oltre il viaggio, al dipendente con congiunti conviventi a carico.

Le Parti si incontreranno periodicamente, e comunque entro il 31 ottobre 2023, per una verifica sullo stato di attuazione del presente accordo, assicurando un costante monitoraggio sulla materia, promuovendo anche riunioni tempestive, su richiesta di una delle Parti.

Roma, 14 dicembre 2022

Per ANAS S.p.A.

Per le OO.SS. Nazionali:

FILT CGIL

FIT CISL

UILPA ANAS

UGL VIABILITÀ E LOGISTICA

SADA-EAST CONFESAL

SNALA CISAL